



# Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

(Nominato con decreto del Prefetto di Napoli n.054633/Area II/EE.LL. del 17.09.2013)

**N. 3 del 02.10.2013**

(adottata ai sensi dell'art. **42** del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000)

**OGGETTO : Presa d'atto e approvazione in ratifica schema di convenzione per la gestione in forma associata degli interventi sociali e socio-sanitari per l'Ambito n.22. ESEGUIBILE.**

L'anno 2013 il giorno due del mese di ottobre alle ore 10.50 nella sede del Comune di Marigliano, il Commissario Prefettizio dott. Vittorio Zappalorto, con l'assistenza del Segretario Generale avv. Stefania Urciuoli, previa istruttoria predisposta dell'ufficio competente;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, inseriti nella presente deliberazione;

### DELIBERA

- Approvare il provvedimento in oggetto, nel testo che si allega alla presente;
- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.

134 comma 4 del TUEL 267/00.

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL COMMISSARIO PREFETTIZIO**  
**F.TO Dott. Vittorio Zappalorto**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**F.TO avv. Stefania Urciuoli**

---

**Per copia conforme all'originale**

**Marigliano 02.10.2013**

**IL RESPONSABILE SETTORE VII**  
**Dr.ssa Giuseppa Capone**

---

Il sottoscritto Responsabile del Settore VII , visti gli atti d'ufficio,

**CERTIFICA**

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;
- Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 02.10.2013 come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000 (N. REG. PUBBLICAZ.)

Marigliano 02.10.2013

f.to Il messo comunale

**F.TO IL RESPONSABILE SETTORE VII**  
**dr.ssa Giuseppa Capone**

---

**ESECUTIVITA'**

(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il\_\_\_\_\_

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano,\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE SETTORE VII**

f.to Giuseppa Capone

# Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

Settore I - Servizi Sociali

Responsabile dr.ssa Fiorinda Cerciello

**OGGETTO: Presa d'atto e approvazione in ratifica schema di convenzione per la gestione in forma associata degli interventi sociali e socio-sanitari per l'Ambito n.22.**

*PARERE in ordine alla regolarità tecnica:*

Si esprime parere **FAVOREVOLE**, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267 del 18.08.2000.

**IL RESPONSABILE SETTORE I**

f.to dr.ssa Fiorinda Cerciello

**Oggetto: Presa d'atto e approvazione in ratifica schema di convenzione per la gestione in forma associata degli interventi sociali e socio-sanitari per l'Ambito N22**

## **IL COMMISSARIO PREFETTIZIO**

### **Premesso che:**

- la Legge n. 328 del 08.11.2000 stabilisce che i Comuni provvedano all'esercizio associato delle funzioni sociali aggregandosi in Ambiti Territoriali;
- la Giunta Regionale della Campania al fine di dare attuazione alla prefata legge, con deliberazione n. 1824 del 2001 istituisce **52** Ambiti Territoriali;
- al fine di razionalizzare e contenere la spesa sanitaria, il Consiglio della Regione Campania con la Legge n.16/08 stabilisce anche la razionalizzazione degli ambiti territoriali e distrettuali della Aziende Sanitarie Locali;
- in esecuzione della citata L.R. n° 16/08, la Giunta con deliberazione n. 504/2009 riduce da **97** a **72** i distretti sanitari e tale ridefinizione determina un nuovo assetto organizzativo per alcuni ambiti territoriali;

### **Considerato che:**

- con deliberazione n. 320 del 03.07.2012, l'esecutivo regionale ha effettuato una modifica ed un processo di riallineamento tra ambiti sociali e distretti sanitari al fine di assicurare una maggiore coerenza nell'erogazione di servizi integrati di cui al DPCM 29.11.2001 nonché una più stringente uniformità dei sistemi di gestione ed organizzazione dei servizi territoriali di natura sociosanitaria;
- con circolare regionale prot. n. 860236 del 21.11.2012, sono state fornite indicazioni circa l'avvio delle procedure finalizzate al funzionamento dei nuovi ambiti, suggerendo altresì alcuni dei parametri da considerare nell'individuazione dei comuni capofila, a cui è demandata la materiale gestione tecnica, operativa amministrativa, tra cui:
  - capacità finanziaria, intesa come possibilità di incamerare e spendere le risorse del FUA;
  - capacità organizzativa intesa come capacità di fornire una struttura tecnica con figure professionali adeguate;
  - coincidenza con la sede del Distretto Sanitario
- il Sindaco di Somma Vesuviana, come prescritto nella prefata circolare regionale, essendo il rappresentante del Comune con il maggior numero di abitanti, ha dato avvio, a seguito di una serie d'incontri con i rappresentanti dei Comuni di Brusciano, Castello di Cisterna, Marigliano, Mariglianella, San Vitaliano ossia gli Enti componenti il nuovo Ambito Territoriale N. 22, alle propedeutiche procedure, necessarie all'attivazione del nuovo organismo, proponendo Somma Vesuviana quale Comune Capofila;

- con verbale n. 3 del 03/09/2013 il Coordinamento Istituzionale, ha indicato il Comune di Somma Vesuviana quale Ente Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale N.22;
- il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito N. 22, avendo scelto quale forma associativa quella dell'Associazione tra comuni prevista dall'art. 30 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. (TUEL) quale forma più idonea a garantire la piena e paritaria partecipazione dei singoli enti associati alla programmazione, gestione e valutazione del sistema territoriale dei servizi sociali, ha approvato con verbale n. 3 del 03/09/2013 lo schema di convenzione da sottoporre all'approvazione in ratifica nei rispettivi Consigli Comunali dei Comuni dell'Ambito Territoriale N. 22.

**Ritenuto**

- doveroso e necessario procedere all'approvazione in ratifica dello schema di convenzione al fine di regolamentare e facilitare condivisioni di responsabilità e sinergie fra i soggetti che, ai sensi della L.R. 11/2007, devono realizzare nell'ambito territoriale N 22 servizi ed interventi sociali e socio -sanitari.

**Visto**

- lo schema di convenzione alla presente sottoscritto dai Sindaci dei Comuni afferenti all'Ambito Territoriale N. 22.

**Visti**

- la L. n° 328 del 08.11.2000, in particolare l'art. 8 comma 3 lett. a);
- la L.R. n°11/2007;
- la DGRC n. 320 del 03.07.2012 pubblicata sul BURC n. 42 del 09.07.2012,
- le circolari regionali prot. n. 860326/2012 e prot. n. 957445/2012

**Acquisiti** i pareri ex art. 49 del D.lgs n° 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.

**DELIBERA**

1. Di approvare la narrativa che precede formante parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di prendere atto ed approvare in ratifica lo schema di convenzione sottoscritto dai Sindaci dei comuni afferenti all'Ambito Territoriale N.22 in data 03/09/2013 per la gestione associata degli interventi previsti dal piano di zona del nuovo ambito territoriale N.22, che allegato alla presente forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

# AMBITO TERRITORIALE N 22

Comuni di Brusciano, Castello di Cisterna, , Mariglianella,  
Marigliano, San Vitaliano, Somma Vesuviana

## SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO SOCIALE DI ZONA

L'anno duemilatredecim il giorno \_\_\_TRE\_ del mese di \_SETTEMBRE\_\_\_\_\_ presso la sede del Comune di Somma Vesuviana, capofila dell'Ambito Territoriale N 22, P.zza Vittorio Emanuele III - 80049 Somma Vesuviana, sono intervenuti (Sindaci o loro delegati dei singoli Comuni dell'Ambito N 22).

### PREMESSO

Che l'art. 131 del T.U. 31 marzo 1998, n. 112, conferisce alle regioni, alle province ed agli enti locali tutte le funzioni ed i compiti amministrativi che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;

Che ai sensi del comma 2 dell'art. 19 del T.U. 267/00 "La Provincia, in collaborazione con i Comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo;

Che la legge 8 novembre 2000, n. 328, Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua il Piano Sociale di Zona come uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio-sanitario;

Che l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative e gestionali inerenti ai servizi socio-sanitari rappresenta la naturale evoluzione delle direttive emanate dalla legge 328/00, assicurando una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme di questi sull'intero territorio interessato, un efficiente monitoraggio dei servizi attivati dagli Enti associati relativi a problematiche di natura simile, nonché un contenimento dei costi relativi;

Che in data 23/10/2007 è stata approvata dal Consiglio Regionale della Campania la legge regionale n. 11 "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale" in attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328, con la quale la Regione Campania, in base alla Riforma del Titolo V della Carta Costituzionale, ha assunto il governo della programmazione del sistema integrato d'interventi e servizi;

Che l'art. 20 della legge regionale n. 11/2007, stabilisce che la Regione adotta con cadenza triennale il piano sociale regionale e che il piano sociale regionale è lo strumento di programmazione sociale che definisce i principi d'indirizzo e coordinamento per la realizzazione, da parte degli enti locali associati, del sistema integrato d'interventi e servizi;

Che con D.G.R.C. n. 320 dell'03/07/2012 è stata approvata la ridefinizione degli ambiti territoriali individuando l'Ambito Territoriale N 22 costituito dai comuni di Comuni di Brusciano, Castello di Cisterna, , Mariglianella, Marigliano, San Vitaliano e Somma Vesuviana;

Che in data 01/02/2013 presso la sede del Comune di Somma Vesuviana capofila dell'ambito territoriale N 22, in P.zza Vittorio Emanuele III, il Coordinamento istituzionale ha individuato quale modello la gestione in forma associata delle attività afferenti il sistema integrato di servizi sociali quello dell'Associazione di comuni;

Che in data 03/09/2013 il Coordinamento Istituzionale ha approvato il testo della convenzione per la gestione in forma associate dei servizi e la regolamentazione dell'Associazione di Comuni costituenti l'Ambito territoriali N. 22

Che ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'art. 30 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

### CONSIDERATO

Che si rende necessaria la sottoscrizione della presente convenzione al fine di creare la giusta cooperazione e concertazione tra gli Enti per :

migliorare il sistema di protezione sociale per le aree più deboli, in particolare l'infanzia e l'adolescenza a rischio, gli anziani, i tossicodipendenti, i portatori di inabilità fisiche e psichiche, ecc;

promuovere azioni di formazione e di formazione/intervento per giovani disoccupati e soggetti svantaggiati;

realizzare programmi di sistema legati ad una pianificazione territoriale dei servizi alla persona integrati con altre misure vitali del territorio quali lo sviluppo produttivo, l'ambiente, la cultura e la formazione professionale;

#### **PRESO ATTO**

Che la presente convenzione si propone di individuare le procedure per regolamentare e facilitare condivisioni di responsabilità e sinergia fra i soggetti che, ai sensi della legge 328/00, devono realizzare nell'Ambito territoriale un sistema integrato, di interventi e servizi socio sanitari, proponendosi innanzitutto di regolare l'avvio di questo processo attraverso l'attuazione di un Piano di Zona Sociale;

Che la stessa convenzione costituisce l'atto preliminare per la predisposizione di una programmazione sociale che deve essere improntata a:

realizzare una rete di strutture e servizi idonei ad affrontare e risolvere il problema delle fasce più deboli della popolazione;

accompagnare queste persone lungo un percorso di aiuto e reinserimento sociale;

elaborare un Piano Regolatore comprensoriale di strutture e di servizi alla persona che protegga gli emarginati e nel contempo sostenga i loro familiari;

favorire un sistema di solidarietà avanzato.

Che il Piano di Zona Sociale, attraverso un procedimento di programmazione sociale caratterizzato da un'ampia partecipazione di tutti gli attori sociali presenti sul territorio, ha individuato:

la tipologia dei servizi e le priorità di intervento;

i modelli organizzativi e di funzionamento;

gli standard qualitativi e quantitativi;

le risorse strutturali, professionali ed economiche;

le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;

le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle Amministrazioni Statali, nonché con gli altri Enti Pubblici interessati;

le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti della solidarietà sociale a livello locale e con altre risorse della comunità;

le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo regionale;

il decentramento di competenze che valorizzi le vocazioni territoriali in materia di politiche sociali.

**Tutto ciò premesso, tra gli enti intervenuti come sopra rappresentati,**

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1 - Oggetto.**

La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, ha per oggetto l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi e delle attività previste nel Piano Sociale di Zona TRIENNIO 2013/2015, da parte degli enti convenzionati.

#### **Art. 2 - Finalità.**

La gestione associata dei servizi e l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative sono considerati presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano Sociale di Zona, che costituisce lo strumento sinergico attraverso il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le misure relative ai servizi socio-sanitari, nonché il necessario impulso per il miglioramento dei servizi sull'intero territorio.

L'organizzazione del servizio e l'esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

#### **Art. 3 - Obiettivi.**

L'attuazione del Piano Sociale di Zona è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

favorire la formazione di un sistema integrato locale di interventi fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;

qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione;

prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi;

seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà sopraggiunte con particolare riferimento alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel Piano Sociale di Zona;

garantire la sollecita risposta alle richieste di informazione, di assistenza e di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento degli interventi.

Sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali;

Favorire lo sviluppo attivo del ruolo del volontariato e del privato sociale, sia nella gestione che nella progettazione degli interventi, anche sperimentando nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato;

Sviluppo dell'informazione e della partecipazione attiva da parte degli utenti, dei loro familiari e delle Associazioni che li rappresentano;

#### **Art. 4 - Durata.**

La durata della convenzione è stabilita in anni tre, decorrenti dalla data della stipula. La convenzione è rinnovata tacitamente, salvo che gli enti aderenti non decidano di porre in essere le procedure di scioglimento, previste dall'art. 16 del presente atto. La facoltà di recesso è garantita da quanto previsto dall'art. 15 della convenzione.

#### **Art. 5 – Soggetto capofila.**

I comuni componenti l'Ambito Territoriale N 22, in conformità alla delibera di Giunta Regionale della Campania n. 320 del 03/07/2012, indicano come comune capofila il Comune di Somma Vesuviana, che di conseguenza assume la responsabilità amministrativa e la gestione delle risorse economiche, così come specificato nel presente atto.

#### **Art. 6 – Funzioni del Soggetto capofila.**

Il Soggetto capofila, attraverso l'Ufficio di Piano, svolgerà le seguenti funzioni:  
ricevere da parte delle amministrazioni competenti le risorse necessarie per l'attuazione delle misure previste dal Piano Sociale di Zona e trasferirle agli enti convenzionati, secondo gli indirizzi previsti dal Coordinamento Istituzionale;  
gestire il Fondo unico di Ambito F.U.A. secondo le modalità descritte nell'apposito disciplinare approvato dal coordinamento istituzionale in riferimento alla gestione associata degli interventi;

verificare la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente convenzione;  
rappresentare presso enti ed amministrazioni i soggetti sottoscrittori del Piano Sociale di Zona.

Il Sindaco del soggetto capofila assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio. Egli assicura l'esecuzione delle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale, le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli enti convenzionati e relaziona al Coordinamento Istituzionale sull'andamento delle attività previste dal Piano Sociale di Zona.

#### **Art. 7 - Coordinamento Istituzionale.**

La funzione di indirizzo programmatico, amministrativo, di attuazione e di controllo della gestione del Piano Sociale di Zona è riservata al Coordinamento Istituzionale.

Il Coordinamento Istituzionale è formato dai Sindaci dei Comuni aderenti, dal Presidente della Provincia, dal Direttore Generale della A.S.L. ovvero da loro delegati, i quali ultimi interverranno esclusivamente qualora all'O.D.G. vi siano materie di propria pertinenza.

Il Coordinamento Istituzionale è convocato e presieduto dal legale rappresentante del soggetto capofila.

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Il Coordinamento Istituzionale si riunisce tutte le volte che il legale rappresentante del soggetto capofila lo ritenga necessario e comunque almeno una volta al mese e quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 dei membri.

Le convocazioni con l'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e degli argomenti da trattare devono essere fatte dal legale rappresentante del soggetto capofila a mezzo telegramma o via fax con preavviso di almeno 5 giorni.

In caso di assenza del legale rappresentante del soggetto capofila, il Coordinamento Istituzionale è presieduto da altro membro designato di volta in volta allo scopo.

In particolare, il Coordinamento Istituzionale è competente a:

predisporre gli indirizzi per l'organizzazione dei servizi e per l'eventuale affidamento di essi ai soggetti previsti dall'art. 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328;

promuovere e pianificare l'attività dell'Ufficio di Piano secondo gli indirizzi espressi nel Piano Sociale di Zona;  
coordinare l'attuazione delle iniziative incluse nel Piano Sociale di Zona al fine della loro sinergica realizzazione;  
sovrintendere alle funzioni di monitoraggio di tutte le iniziative interne ed esterne in corso di esecuzione;

indicare e revocare il Coordinatore e Responsabile dell'Ufficio di Piano;

valutare la possibilità di selezionare eventuali consulenti esterni per l'espletamento di funzioni aggiuntive alle attività dell'ufficio di piano;

definire la struttura tecnica dell'Ufficio di piano in conformità a quanto sottoscritto nell'Accordo di programma e previsto nel Piano Sociale di Zona;

provvedere ad ogni altra incombenza atta ad assicurare il migliore raggiungimento degli scopi previsti dal Piano Sociale di Zona;

assicurare in ottemperanza alle disposizioni regionali previste dal Piano sociale Regionale il carattere aggiuntivo, e non sostitutivo, delle risorse del fondo regionale per le politiche sociali rispetto alla spesa sociale vigente nei bilanci dei

singoli comuni, nonché, ad apportare per la realizzazione degli interventi l'impegno al cofinanziamento per ogni singolo comune nel rispetto della quota per abitante come stabilito dalla Regione Campania rispetto alla popolazione totale dell'ambito.

Il Coordinamento Istituzionale sovrintende alle attività dell'ufficio di piano verificandone la coerenza con gli indirizzi impartiti e adottando i provvedimenti ritenuti necessari per il rispetto degli stessi.

Il verbale delle riunioni del Coordinamento Istituzionale è firmato dai componenti dello stesso presenti alle sedute ed è redatto dal Segretario. In caso di assenza di questi, il Coordinamento Istituzionale provvederà ad affidare tale compito ad un altro soggetto, appositamente nominato.

Laddove oggetto di approvazione da parte del coordinamento fossero specifici provvedimenti il coordinamento potrà adottare il sistema di approvazione degli atti attraverso l'adozione di specifici provvedimenti deliberativi numerati in modo progressivo. Le deliberazioni del coordinamento sono assunte a maggioranza dei presenti alla riunione del coordinamento.

Il compito di segretario redigente verbale potrà essere affidato anche a persona estranea al Coordinamento Istituzionale.

#### **Art. 8 – Funzioni dell'Ufficio di Piano.**

L'Ufficio di Piano avrà le seguenti competenze:

predisporre gli atti per l'organizzazione dei servizi, ivi incluse le attività di programmazione e progettazione degli interventi e per l'eventuale affidamento di essi ai soggetti previsti dall'art. 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328;

definire atti finanziari sia per la gestione corrente dell'Ufficio di Piano medesimo, sia per la materiale erogazione delle somme destinate al finanziamento dei soggetti che gestiscono i servizi;

predisporre l'articolato dei protocolli d'intesa e degli altri atti finalizzati a realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali;

assistere gli uffici degli enti convenzionati nelle procedure di affidamento dei servizi;

organizzare la raccolta delle informazioni e dei dati al fine della realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione;

predisporre tutti gli atti necessari all'assolvimento da parte del soggetto capofila dell'obbligo di rendicontazione;

formulare indicazioni e suggerimenti diretti al Coordinamento Istituzionale in tema di iniziative di formazione ed aggiornamento degli operatori, rimodulazione delle attività previste dal Piano Sociale di Zona, acquisizione di diverse competenze o nuove figure professionali per l'espletamento dei propri compiti;

predisporre una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano Sociale di Zona con l'indicazione del livello di attuazione e del grado di soddisfazione dell'utenza.

#### **Art. 9 – Ufficio di Piano**

E' costituito l'Ufficio di Piano delegato allo svolgimento dell'esercizio associato delle funzioni di cui all'art. 8.

L'ufficio di piano è composto dal Coordinatore Responsabile dell'ufficio, di cui al successivo art. 12 e della seguente dotazione organica minima:

un referente amministrativo contabile;

un esperto di programmazione sociale e sociosanitaria;

un esperto di programmazione dei fondi europei;

un referente per la comunicazione, il monitoraggio, la valutazione e il sistema informativo.

I profili professionali richiesti possono essere identificati anche all'interno della dotazione organica dei comuni facenti parte dell'Ambito purché in possesso di competenze specifiche e qualificata esperienza nel settore e dei requisiti minimi per l'accesso alla categoria professionale DI.

L'impiego delle figure professionali costituenti l'ufficio di piano sarà programmato dal Coordinatore responsabile in relazione alle effettive esigenze dell'ufficio.

Le modalità di assunzione ed individuazione del personale – in linea con quanto stabilito dai successivi articoli 11 e 13 - verranno determinate con apposito atto del coordinamento istituzionale su proposta del Responsabile dell'Ufficio di Piano.

#### **Art. 10 – Sede dell'Ufficio di Piano**

L'Ufficio di Piano ha sede presso il Comune di Somma Vesuviana, Capofila dell'Ambito Territoriale Na 22, in Via San Giovanni de Matha.

#### **Art. 11 - Incarico di Responsabile e Coordinatore dell'Ufficio di Piano.**

Alla direzione dell'Ufficio di Piano è preposto un Coordinatore nominato dal Coordinamento Istituzionale secondo le procedure e le modalità previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 12 – Competenze del Responsabile e Coordinatore dell'Ufficio di Piano.**

Il Responsabile sovrintende a tutte le attività necessarie per il buon funzionamento dell'Ufficio di Piano. In particolare:

a. segue l'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Piano, e interpella direttamente, se necessario, gli Uffici o i Responsabili degli interventi di competenza;

b. sollecita le Amministrazioni o gli Uffici in caso di ritardi o di inadempimenti;

c. è responsabile della gestione economico-finanziaria del Fondo Unico di Ambito e della relativa rendicontazione;

- d. predisporre il piano economico-finanziario per l'esercizio successivo;
- e. cura il raccordo tra i diversi centri di responsabilità per la formazione dei documenti di bilancio dei singoli Comuni, anche al fine del riparto degli oneri relativi alla gestione del Piano Sociale di Zona e del FUA;

Predisporre e sottoscrivere gli atti amministrativi che necessitano dell'approvazione da parte dell'organo collegiale competente.

cura, in collaborazione con l'Ufficio di Piano e con i Direttori di Distretto, la redazione della proposta del Piano di Zona e del Bilancio Sociale in base alle linee espresse dal Comitato dei Sindaci e concertate con le diverse realtà territoriali;

svolge compiti di coordinamento del processo di costruzione del Piano attivando rapporti, relazioni e attività di concertazione, sulla base delle indicazioni dei Sindaci dei Comuni dell'Ambito Territoriale di riferimento;

svolge funzioni di monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano di Zona segnalando al Comitato dei Sindaci eventuali difficoltà in ordine agli obiettivi definiti nel Piano;

propone la definizione di intese e accordi interistituzionali;

supporta il Comitato dei Sindaci nella organizzazione e nel coordinamento degli Uffici di Promozione Sociale;

coordina e cura le attività di raccolta dati per la costruzione del Sistema Informativo locale, secondo le indicazioni dell'Osservatorio Regionale per le Politiche Sociali e nell'ambito del Sistema di Rilevazione Provinciale ed informa dei risultati il Comitato dei Sindaci;

promuove il coordinamento dei percorsi formativi all'interno dell'Ambito Territoriale in stretto contatto con le Province;

promuove l'attivazione della integrazione socio-sanitaria attuata in base alle indicazioni nazionali e regionali e del Comitato dei Sindaci;

coordina i referenti pubblici individuati dai Comuni per i singoli settori di intervento e linee di attività (infanzia e adolescenza, handicap, politiche giovanili, anziani, ecc.) e i referenti del privato sociale e del volontariato in funzione dello sviluppo della rete;

partecipa alle riunioni del Comitato dei Sindaci

**Il Coordinatore Responsabile deve porre particolare cura affinché l'attività del Piano Sociale di Zona sia improntata al conseguimento degli obiettivi indicati nell'art. 3 della presente Convenzione.**

**Il Responsabile, in conformità alle decisioni assunte dal Coordinamento Istituzionale, adotta gli atti e provvedimenti amministrativi conseguenti.**

#### Art. 13 - Scambio di informazioni.

Per tutte le attività - dirette o indirette - legate alla gestione del Piano Sociale di Zona, lo scambio di informazioni tra gli Enti aderenti alla presente convenzione dovrà essere continuativo e dovrà garantire i criteri della tempestività e della certezza. Nell'ottica dello scambio e della condivisione degli atti inerenti la gestione delle attività e dell'organizzazione dell'ufficio di piano è istituito un organo consultivo "Tavolo tecnico - politico" costituito dagli assessori e dai responsabili delle politiche sociali dei Comuni afferenti all'Ambito Territoriale.

#### Art. 14 - Impegno degli enti associati.

Ciascuno degli enti associati si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali del Piano Sociale di Zona.

Gli enti si impegnano altresì a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte alla gestione degli interventi come previsto dal regolamento per la gestione del F.U.A.

#### Art. 15 - Rapporti finanziari.

I rapporti finanziari tra gli enti sottoscrittori della presente convenzione sono disciplinati dal Regolamento di gestione del F.U.A.

La partecipazione finanziaria al funzionamento dell'Ufficio di piano è determinata, in misura non inferiore a €0.40 annue per ogni abitante, con riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente. Tale importo rientra nella quota di cofinanziamento al FUA che ciascuno dei comuni deve stanziare secondo le direttive regionali.

Le quote relative alla gestione dell'ufficio di piano sono corrisposte all'ente capofila, ogni anno, entro 30 giorni dall'esecutività della deliberazione di approvazione del bilancio di ciascun ente sottoscrittore.

Le somme di cui ai commi precedenti sono finalizzate esclusivamente ad assicurare:

il funzionamento del Coordinamento Istituzionale;

il funzionamento dell'Ufficio di Piano

ad eventuali ulteriori spese e/o iniziative deliberate dal Coordinamento Istituzionale

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano redige apposito rendiconto delle spese sostenute per la gestione, al termine di ciascun esercizio finanziario, e lo trasmette al Coordinamento Istituzionale entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

L'adesione alla Convenzione non comporta per gli Enti aderenti l'automatico affidamento alla gestione consortile di tutti i servizi che saranno individuati.

Ciascuno degli Enti partecipa con quote annue che tengono conto della dimensione e della tipologia delle competenze che ciascun Ente intende esercitare attraverso la gestione consortile previa decisione del coordinamento istituzionale ed in ottemperanza alle disposizioni fornite in merito dalla Regione Campania;

Art. 16 - Recesso.

Ciascuno degli enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare e/o dell'organo competente e formale comunicazione all'ente capofila a mezzo di lettera raccomandata A.R., da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.

Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'ente gli impegni assunti fino alla data di operatività del recesso.

Art. 17 - Scioglimento della convenzione.

La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte della metà più uno degli enti aderenti, con deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. La convenzione cessa automaticamente nel caso in cui i comuni afferenti assumano la decisione di modificare la forma di gestione. Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal 1° giorno del mese successivo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sindaco	Comune	di	
Brusciano:	Comune	di	Castello
Sindaco			
Cisterna:	Comune	di	Mariglianella:
Sindaco			
Sindaco	Comune	di	
Marigliano:	Comune	di	San
Sindaco			
Sindaco	Comune	di	Somma
			Vesuviana: